



N. 94 - ottobre 2015

Disegno di legge Atto Senato n. 361-A

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

Il disegno di legge A.S. n. 361-A - composto da 5 articoli - è stato esaminato in sede referente dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) dal 28 gennaio 2014 al 30 settembre 2015.

Il disegno di legge si propone di modificare il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che disciplina il funzionamento del CONI, prevedendo un più chiaro e rigoroso limite alla durata complessiva dei mandati del presidente e della giunta nazionale.

Durante l'esame del provvedimento in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano l'emendamento 2.0.1, che estende la normativa contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge - nella nuova formulazione risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.2 - agli enti di promozione sportiva e agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché l'emendamento 3.0.1, che introduce una disciplina transitoria a seguito della quale viene consentita - ai soggetti in carica alla data di entrata in vigore del disegno di legge - la possibilità di svol-

gere, se eletti, ulteriori due mandati, in modo tale da evitare eventuali applicazioni retroattive della normativa in questione.

L'**articolo 1** sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.; la disposizione novellata - nella formulazione vigente - consente agli organi del CONI di restare in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e alcuni dei componenti della giunta nazionale¹ non possono restare in carica oltre due mandati. È tuttavia consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Nella seduta del 28 gennaio 2014, la relatrice Idem osservava come tale normativa avesse di fatto legittimato continui rinnovi e rendesse quindi necessario stabilire una più chiara e certa disciplina legislativa.

¹ Si tratta dei dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva e dei due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

L'articolo 1 del disegno di legge conferma:

- la durata in carica per quattro anni degli organi del CONI;
- il principio per cui i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi stessi;
- la preclusione per il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del CIO, a svolgere più di due mandati;
- la possibilità di un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Esso introduce quindi il divieto di permanenza in carica oltre il termine di otto anni ed estende le previsioni in esso contenute anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In base all'**articolo 4, comma 1**, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni prima richiamate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica (**articolo 4, comma 3**).

Una disciplina di tenore analogo viene introdotta dall'**articolo 2** in relazione al presidente e ai membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, mediante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Tale disposizione assegna agli statuti il compito di prevedere le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Il comma 3 dell'articolo 16 prevede poi che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non sia immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che (come disposto dal successivo

comma 4) il Presidente uscente candidato non raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, nel qual caso egli può essere confermato per due o più mandati consecutivi (qualora invece il Presidente uscente candidato non raggiunga il *quorum* richiesto gli statuti devono prevedere le modalità per lo svolgimento delle elezioni). Il medesimo comma 3 consente in ogni caso un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tali disposizioni - in quanto incompatibili con la nuova disciplina dettata dall'articolo 2 - vengono abrogate dall'**articolo 5, comma 2**.

Le innovazioni contenute nell'articolo 2 consistono nell'introduzione del limite dei due mandati per il presidente e i membri degli organi direttivi (un terzo mandato consecutivo è consentito soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie) nonché del divieto di permanenza in carica oltre il termine di otto anni. Oltre a prevedere espressamente che il voto è segreto, l'articolo 2 introduce anche il principio per cui ogni votante, oltre al proprio, può esprimere solo un altro voto per delega. In base all'**articolo 4, comma 2**, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI (adottate per recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni contenute nell'articolo 2.

L'articolo 3, facendo salva la normativa transitoria di cui all'articolo 4, comma 5, del disegno di legge, estende la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 (come sostituito dall'articolo 2), anche agli enti di promozione sportiva e agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

L'articolo 4, comma 4, prevede che i limiti allo svolgimento del terzo mandato consecutivo² non si applicano al presidente e ai componenti della giunta nazionale del CONI e al presidente e ai membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge, i quali possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati. Secondo il comma 5, tale disciplina transitoria si applica anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI, agli enti di promozione sportiva, nonché agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

L'articolo 5, comma 1, abroga infine il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15³, con il quale si è stabilito che il computo dei mandati degli organi del CONI - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, del decreto legislativo n. 15 del 2004⁴ - dovesse effettuarsi a decorrere dal mandato che avrebbe avuto inizio a seguito delle successive elezioni della giunta nazionale e del presidente, da svolgersi entro il 30 giugno 2005. Secondo la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge n. 361, il presidente e la giunta in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2004, già al loro secondo mandato consecutivo, "non solo hanno potuto accedere ad un terzo mandato nel 2005 (come sarebbe stato legittimo in virtù della precoce

conclusione del primo), ma si sono visti integrati nella possibilità di ricandidarsi nel 2009 addirittura per il quarto mandato successivo, potendo ricalcolare *ab initio* i mandati a decorrere dalle elezioni del 2005".

a cura di A. Minichiello

² Sono quelli previsti nell'articolo 3, comma 2, quarto periodo, e nell'articolo 16, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

³ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI».

⁴ Il comma 3 dell'articolo 1 ha apportato alcune modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, introducendo, in particolare, la formulazione attualmente vigente del comma 2, oggetto di novella da parte dell'articolo 1 del disegno di legge. Il comma 25 dell'articolo 1 ha inserito l'articolo 16-*bis* nel decreto legislativo n. 242 del 1999, in materia di enti di promozione sportiva.

L'ultima nota breve:

*Disegno di legge A.S. n. 2067:
"Modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale per il
rafforzamento delle garanzie
difensive e la durata ragionevole
dei processi nonché
all'ordinamento penitenziario
per l'effettività rieducativa della
pena"(n. 93 - settembre 2015)*

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it